

N. R.G. 100/2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Maura Mancini Giudice
dott. Silvia Rossi Giudice rel.

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da VANDI SABRINA (VNDSRN72A54H294D) in data 31.7.2023;

lette le integrazioni depositate in data 11.9.2023 dal Gestore della Crisi e in data 16.10.2023 dal legale della ricorrente;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI atteso che VANDI SABRINA risiede in Comune (Bellaria Igea Marina) ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI atteso che: i) la debitrice non è assoggettabile a procedure maggiori, posto che la l'unica attività svolta sotto forma di ditta individuale è cessata nel 2009 (con esonero, dunque, per il Collegio dal tema di indagine circa i limiti dimensionali della predetta attività); ii) la debitrice è in stato di sovraindebitamento considerato che- a fronte di una esposizione debitoria maturata per complessivi euro 356.669,59- non è titolare di beni immobili o mobili registrati e percepisce uno stipendio mensile di euro 1453,00;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Berardi Enrico contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

preso atto che il debitore percepisce, quale unico attivo, un reddito mensile pari a euro 1453,00;



ritenuto – con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC (spese mensili per euro 1.098), di poter indicare in euro 1.170,808 (euro 1453,51- 1/5) la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia (somma cui, peraltro, deve aggiungersi l'importo di euro 600,00 mensili versati dall'ex coniuge quale contributo per il mantenimento del figlio), mandando sin d'ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

fatto sin d'ora presente che dubbie paiono – allo stato- le condizioni per l'esdebitazione atteso che come dichiarato dallo stesso Gestore della Crisi (pag. 4 della relazione) e del legale nel ricorso (pag. 4) il ricorso al credito risulta sproporzionato;

invero, l'origine dell'indebitamento deriva, principalmente, da:

- Contratto di mutuo fondiario acquisto prima casa per euro 200.000,00 (coobbligata insieme all'ex coniuge quando, nel 2005, la debitrice aveva reddito per euro 700,00 circa mensili);
- Contratto di mutuo fondiario acquisto immobile adibito all'attività di assicurazione svolta dalla società Zamagni Luca snc per euro 400.000,00 (coobbligata insieme all'ex coniuge quando, nel 2008, la debitrice aveva reddito per euro 1019,00 mensili);
- Fideiussione sino all'importo di euro 800.000,00 nel 2013 quando la debitrice percepiva un reddito mensile pari ad euro 1045,00);

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VANDI SABRINA (VNDSRN72A54H294D);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Rossi

NOMINA

Liquidatore il dott. BERARDI ENRICO invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

DISPONE

Che il Liquidatore, un mese prima del decorso di anni tre dall'apertura della procedura, relazioni circa la sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

FISSA

in euro 1.170,808 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 19.10.2023

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

